

Bilancio, vigilanza e controlli n. 4/2021

L'impugnazione delle delibere di bilancio

di Valerio Sangiovanni – avvocato

Le società di capitali italiane, soprattutto le Srl, sono caratterizzate da una compagine sociale ristretta, consistente di pochi soci, spesso legati da vincoli familiari. I conflitti fra soci sono frequenti nella prassi e trovano espressione nell'impugnazione delle delibere assembleari da parte del socio di minoranza. Atteso il principio maggioritario, le deliberazioni sono vincolanti anche per i soci di minoranza che abbiano votato contro. L'unica possibilità di opporsi alla volontà del socio di maggioranza è quella di impugnare le delibere assembleari, se esse presentano profili di illegittimità. Terreno fertile per questo scontro fra soci di maggioranza e di minoranza sono le delibere di approvazione del bilancio, per il carattere tecnico del bilancio che si presta a (diverse e apparentemente facili) contestazioni.

Introduzione

L'[articolo 2364](#), cod. civ. prevede, fra le competenze dell'assemblea dei soci di Spa, quella di approvare il bilancio. Similmente, nella Srl, l'[articolo 2479](#), comma 2, cod. civ. stabilisce che sono riservate alla competenza dei soci, fra le diverse materie, anche l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili.

L'approvazione del bilancio è una procedura articolata, che vede intervenire tutti gli organi sociali (amministratori, collegio sindacale e assemblea), secondo il seguente meccanismo:

1. gli amministratori redigono il bilancio di esercizio ([articolo 2423](#), cod. civ.);
2. i sindaci preparano una relazione al bilancio ([articolo 2429](#), cod. civ.);
3. infine l'assemblea approva il bilancio ([articolo 2433](#), cod. civ.)⁵⁴.

⁵⁴ In materia di formazione del bilancio cfr. P. Butturini, "I vizi della relazione sulla gestione e il loro rilievo sul bilancio d'esercizio: una questione ancora aperta", in Giur. comm., 2016, I, pag. 883 e ss.; F. Garofalo, "Le "particolari esigenze" che giustificano la convocazione tardiva dell'assemblea e le conseguenze sulla delibera di approvazione del bilancio", in Riv. dir. soc., 2020, pag. 190 e ss.; A. Ippolito, "Controllo interno e procedimento di formazione e approvazione del bilancio d'esercizio", in Società, 2020, pag. 181 e ss.; G. Martina, "Note in tema di deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio di S.r.l.", in Società, 2018, pag. 876 e ss.

Considerato l'intervento di più organi e vista altresì la complessità delle disposizioni in tema di redazione del bilancio, i bilanci sono spesso oggetto di impugnativa da parte dei soci di minoranza⁵⁵.

Nel presente articolo analizziamo la normativa e soprattutto gli interventi giurisprudenziali più recenti che si occupano di impugnativa delle deliberazioni di approvazione del bilancio.

In via preliminare, va evidenziata la duplice funzione del bilancio. Nell'ottica dei soci, il bilancio serve ad avere una corretta rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società al fine di comprendere quali siano i risultati dell'esercizio (e se vi siano utili e la possibile distribuzione di un dividendo) nonché per comprendere come pianificare la futura attività della società. Nella prospettiva dei terzi, la correttezza dei bilanci è fondamentale poiché li pone nelle condizioni di valutare se contrarre – e a quali condizioni – con la società, alla luce della maggiore o minore affidabilità economica, finanziaria e patrimoniale della medesima società. La Corte di Cassazione ha affermato che la funzione del bilancio consiste non soltanto nel misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma anche nel fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni che il Legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere⁵⁶. Secondo la Cassazione, l'interesse del socio a impugnare per nullità la delibera di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali non dipende solo dalla frustrazione dell'aspettativa, dal medesimo socio vantata, alla percezione di un dividendo, ma può nascere dal fatto che la scarsa chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione che il bilancio dovrebbe offrirgli, e alle quali – attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente – egli legittimamente aspira.

Le deliberazioni della Spa e della Srl possono essere impugnate quando sono invalide, dovendosi distinguere fra “nullità” e “annullabilità” delle delibere. I casi di nullità sono quelli più gravi. La ragione più frequente di impugnativa di delibera sociale si ha nel caso in cui le decisioni dei soci “*non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo*” ([articolo 2479-ter](#), comma 1, cod. civ. nella Srl e [articolo 2377](#), comma 2, cod. civ. nella Spa). Tuttavia, in altri casi più gravi, potrà essere fatta valere la nullità della delibera di approvazione del bilancio. Bisogna difatti considerare che “*le decisioni aventi oggetto*

⁵⁵ In tema di impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio cfr. P. Balzarini, “*Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio: interesse ad agire, vizi della relazione sulla gestione*”, in Società, 2014, pag. 542 e ss.; M. Di Sarli, “*Vizi del bilancio e limiti temporali dell'impugnazione*”, in Giur. it., 2020, pag. 614 e ss.; V. Salafia, “*Impugnazione del bilancio di esercizio*”, in Società, 2020, pag. 298 e ss..

⁵⁶ Cassazione n. 23976/2004.

illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni” ([articolo 2479-ter](#), comma 3, cod. civ.)⁵⁷.

Le regole di redazione del bilancio sono previste dalla legge ([articolo 2423](#), cod. civ.), cosicché la delibera che approva un bilancio che viola le regole di redazione si pone in contrasto con la legge e può essere oggetto di annullamento.

Per la impugnazione delle delibere di bilancio è competente la sezione specializzata in materia d’impresa presso il Tribunale. Di norma, *“l’impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale dove la società ha sede”* ([articolo 2378](#), comma 1, cod. civ.). Tuttavia, può essere chiesta in via d’urgenza anche la sospensione della delibera, prevedendo la legge che:

“con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l’impugnante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione” (articolo 2378, comma 3, cod. civ.).

Un bilancio può essere impugnato essenzialmente per 2 ordini di motivi:

1. violazione delle regole di redazione del bilancio;
2. violazione delle regole procedurali per la formazione del bilancio.

Qui sotto analizzeremo separatamente le 2 fattispecie.

Si tenga altresì conto che la società può evitare la declaratoria di annullamento/nullità sostituendo la delibera viziata con altra non viziata. In questo senso dispone l’[articolo 2377](#), comma 8, cod. civ., secondo cui *“l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della Legge e dello Statuto”*. La disposizione vuole evitare impugnative che risultano essere inutili per avere la società medesima rimosso il vizio che potrebbe dare/ha dato adito alla impugnazione. L’articolo 2377, comma 8, cod. civ., dettato per le Spa, è richiamato espressamente dall’[articolo 2479-ter](#), comma 4, cod. civ., e trova dunque applicazione anche nelle Srl. La questione della sostituzione della delibera di bilancio invalida con un’altra delibera, questa volta valida, è stata affrontata dal Tribunale di Milano⁵⁸. La peculiarità del caso di specie è che fu il medesimo giudice, una volta pendente la causa, a sollecitare l’adozione di una nuova delibera di bilancio conforme alla legge. La società riapprovò il bilancio con rettifiche che tenevano conto dei rilievi della socia impugnante. Per questa ragione il Tribunale di Milano dichiara cessata la materia del contendere.

⁵⁷ Sulla nullità del bilancio cfr. P. Butturini, *“Vizi della relazione sulla gestione e nullità della delibera di approvazione del bilancio”*, in Contr. impr., 2018, pag. 639 e ss.; F. Fanti, *“I mutevoli connotati dell’interesse all’impugnazione di una delibera di approvazione di bilancio nulla”*, in Società, 2019, pag. 832 e ss.; M. Natale, *“Note in tema di nullità della delibera di approvazione del bilancio”*, in Banca, borsa, tit. cred., 2018, II, pag. 740 e ss..

⁵⁸Tribunale di Milano, 12 novembre 2018, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.

Impugnazioni del bilancio per violazione dei criteri di redazione

L'[articolo 2423](#), cod. civ. disciplina la redazione del bilancio e il successivo [articolo 2423-bis](#), cod. civ. elenca i principi di redazione del bilancio. Laddove queste regole non vengano rispettate, i soci di minoranza possono impugnare la delibera assembleare di approvazione del bilancio. La regola che risulta con più frequenza violata, e che determina dunque l'impugnazione dei bilanci, è quella posta dall'articolo 2423, comma 2, cod. civ., secondo cui:

“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”.

In merito alla non corretta formazione del bilancio merita di essere menzionata una decisione del Tribunale di Milano⁵⁹. I soci di minoranza impugnarono la delibera di approvazione del bilancio per la mancata appostazione di un fondo rischi correlato a una causa. La società deteneva il 65% di un'altra società e aveva iscritto a bilancio il valore della società controllata. Il valore della partecipazione nella società controllata iscritto a bilancio era già stato rettificato al ribasso da 9,843 milioni di euro a 7,423 milioni di euro, essendosi ritenuto che il valore della partecipazione fosse diminuito rispetto al prezzo originariamente pagato per l'acquisizione. Era, inoltre, pendente una controversia che avrebbe potuto costringere la società ad acquistare restanti quote della società controllata. In caso di soccombenza nella causa, vi sarebbe dunque stato un esborso per l'acquisto della partecipazione aggiuntiva. La società controllante si difende sostenendo che l'eventuale esborso sarebbe tuttavia compensato, dal punto di vista patrimoniale, con la detenzione della nuova partecipazione aggiuntiva. Questo ragionamento non convince il Tribunale di Milano, poiché la percentuale aggiuntiva di capitale sarebbe stata acquistata a un prezzo superiore al valore reale della quota. Complessivamente l'Autorità giudiziaria milanese ritiene che, a causa della mancata appostazione a bilancio di un fondo rischi per la causa, il bilancio non dia una rappresentazione chiara, precisa, corretta e prudente della reale situazione economica e finanziaria della società. Per questa ragione viene dichiarata la nullità del bilancio.

Sempre per rimanere nell'ambito dei precedenti che hanno riguardato l'erronea applicazione delle regole di formazione del bilancio, il Tribunale di Bologna si è occupato di un caso di impugnazione del bilancio a opera di un socio per omessa rilevazione di un debito Imu⁶⁰. Si trattava di una Srl, con un socio di minoranza impugnante che deteneva lo 0,1% del capitale. Va detto che nella Srl non vi sono limiti di partecipazione al capitale per le impugnazioni, potendo un socio detentore anche solo di una

⁵⁹ Tribunale di Milano, 12 settembre 2019, in *Giur. it.*, 2020, pag. 612 e ss., con nota di M. Di Sarli.

⁶⁰ Tribunale di Bologna, 13 marzo 2018, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.

limitatissima quota di capitale impugnare le deliberazioni assembleari. L'[articolo 2479-ter](#), comma 1, cod. civ., si riferisce difatti genericamente ai "soci" quali soggetti legittimati a impugnare nella Srl, senza che abbia rilievo la percentuale di detenzione del capitale. Diversa è la prospettiva nella Spa, poiché in quest'ultimo tipo societario non basta essere soci per impugnare, ma bisogna possedere:

"tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nella società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 5% nelle altre" (così l'[articolo 2377](#), comma 3, cod. civ.).

Nel caso deciso dal Tribunale di Bologna, venne impugnata la delibera di approvazione del bilancio, in quanto il bilancio non aveva riportato un debito Imu. Bisogna considerare che la società che aveva approvato il bilancio era una società immobiliare, rispetto alla quale le imposte sugli immobili giocano un ruolo centrale. Più precisamente il socio si rivolse al giudice per contestare la omessa rilevazione dell'Imu nei bilanci per gli esercizi del 2010 e del 2011. La società si difende sostenendo che non era certo che sussistesse il debito Imu e, per questa ragione, esso non era stato indicato in bilancio. Il Tribunale di Bologna accoglie l'impugnazione in quanto in ogni caso, pur nelle difficoltà interpretative legate alle norme sull'Imu, la passività in oggetto avrebbe dovuto assumersi come "probabile" e l'importo dell'imposta stimabile alla data di redazione del bilancio avrebbe dovuto essere accantonata a Conto economico. In conclusione, il Tribunale di Bologna dichiara la nullità della delibera di assemblea ordinaria di approvazione del bilancio, per violazione delle norme sulla redazione del bilancio.

Del resto, la Corte di Cassazione appare severa nell'indicare i casi nei quali si verifica nullità della delibera di approvazione del bilancio. In una decisione del 2016, la Cassazione ha affermato che la delibera di approvazione del bilancio è nulla allorché le violazioni civilistiche commesse comportino una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche ogni qual volta dal bilancio e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni previste dalla legge per ciascuna delle singole poste iscritte⁶¹. Precedentemente, la medesima Corte di Cassazione aveva affermato che, nella disciplina legale del bilancio d'esercizio delle società, il principio di chiarezza non è subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del Legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono⁶².

⁶¹ Cassazione n. 4120/2016.

⁶² Cassazione n. 4874/2006.

Conseguentemente – continua la Cassazione – il bilancio d’esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e di precisione è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato.

Altri vizi della delibera di approvazione del bilancio

Alcune volte la delibera di approvazione del bilancio viene impugnata dai soci di minoranza per motivi diversi da quelli “contenutistici” del bilancio, ossia per motivi diversi dalla violazione delle regole di formazione del bilancio. Bisogna difatti considerare che la delibera di approvazione del bilancio è una delibera assembleare come tutte le altre, e - per la sua legittima assunzione - vanno rispettate tutte le regole previste dal codice civile in tema di procedura di formazione della volontà assembleare.

In particolare, gli amministratori devono convocare l’assemblea dei soci. Laddove tale convocazione manchi o non giunga a un socio, questi ha il diritto di impugnare la delibera che è stata assunta dalla società. Al riguardo si è pronunciato il Tribunale di Torino⁶³. L’amministratore di una Srl non inviava a uno dei soci l’avviso di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio. Il socio non fu dunque messo in condizione di partecipare all’assemblea e impugnava la delibera. Il Tribunale di Torino accoglie la richiesta di sospensione cautelare della delibera di approvazione del bilancio per “*assenza assoluta di informazione*” (il caso di mancata ricezione dell’avviso di convocazione può essere ricondotto all’[articolo 2479-ter](#), comma 3, cod. civ. come motivo di nullità della deliberazione).

Si tenga altresì conto che il bilancio deve essere approvato senza ritardo rispetto alla chiusura dell’esercizio. Più precisamente la legge prevede che:

“l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo Statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo Statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione” ([articolo 2364](#), comma 2, cod. civ.).

Il Tribunale di Bari ha affrontato un caso in cui il bilancio venne approvato dopo il termine di 120 giorni (seppure entro il termine di 180 giorni). Uno dei soci impugnò il bilancio per contrarietà alle

⁶³ Tribunale di Torino, 6 settembre 2019, in www.ilcaso.it.

norme procedurali previste per la sua approvazione, e in particolare per avere superato il termine di 120 giorni ordinariamente previsto per l'approvazione⁶⁴. Il motivo di impugnazione consisteva nel fatto che gli amministratori non avessero segnalato le ragioni della dilazione, segnalazione imposta dall'[articolo 2364](#), comma 2, cod. civ. L'impugnazione viene respinta dal Tribunale di Bari, in primo luogo perché la tardiva convocazione dell'assemblea non implica un difetto di informazione del socio, il quale – anzi – a causa del ritardo nella convocazione dell'assemblea ha più tempo (ipotizzando la chiusura dell'esercizio, come normalmente avviene, al 31 dicembre, l'approvazione del bilancio si sposta a fine giugno al posto che a fine aprile). In secondo luogo, in sede assembleare, gli amministratori avevano spiegato il ritardo (180 giorni al posto di 120), adducendo la necessità di approfondire la valutazione di importanti poste del bilancio. In particolare, si era attesa l'approvazione del bilancio della società controllata, di cui tener conto nel bilancio della società controllante, ai fini di determinare la corretta valutazione della partecipazione. In definitiva il Tribunale di Bari, seppure si sia superato il termine di 120 giorni, non intravede alcun profilo di illegittimità della delibera di approvazione del bilancio.

L'inammissibilità dell'impugnazione del bilancio dopo che è stato approvato il bilancio successivo

Il bilancio viene approvato annualmente dall'assemblea: si è appena fatto riferimento all'[articolo 2364](#), comma 2, cod. civ., che impone l'approvazione assembleare del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Ogni anno la società deve dunque approvare un nuovo bilancio, relativo a un nuovo esercizio. La questione che si pone è allora se abbia senso/sia legittimo impugnare un (vecchio) bilancio quando è già stato approvato il (nuovo) bilancio dell'esercizio successivo.

Il Legislatore ha preso posizione sul punto statuendo, nell'ambito della disciplina della Spa, che:

“le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo” ([articolo 2434-bis](#), comma 1, cod. civ.)⁶⁵.

La disposizione si applica anche alla Srl, poiché l'[articolo 2479-ter](#), comma 4, cod. civ. richiama espressamente l'articolo 2434-bis, cod. civ. La norma mira ad assicurare la certezza dei rapporti giuridici, una volta che l'esercizio di riferimento è stato superato e un nuovo bilancio - relativo a un esercizio

⁶⁴ Tribunale di Bari, 22 gennaio 2019, in Riv. dir. soc., 2020, pag. 187 e ss., con nota di F. Garofalo.

⁶⁵ In tema di impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio quando è già intervenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo cfr. M. Lubrano di Scorpaniello, “L'impugnativa della delibera di bilancio ai tempi dell'art. 2434-bis c.c.: “gli orizzonti perduti non ritornano più””, in Riv. dir. impr., 2018, pag. 709 e ss..

successivo - è stato approvato dall'assemblea. La regola consente di limitare il rischio di impugnazioni strumentali e di evitare che si riaprano discussioni su questioni esaurite.

In un caso affrontato dalla Corte di Appello di Napoli, l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio fu dichiarata inammissibile per tardività, per essere successiva all'approvazione del nuovo bilancio⁶⁶. La vicenda è abbastanza curiosa, in quanto il bilancio venne impugnato con un solo giorno di ritardo rispetto al termine consentito. Più precisamente, il bilancio per l'esercizio 2008 venne approvato in data 29 aprile 2009, mentre il bilancio per l'esercizio 2009 venne approvato in data 28 giugno 2010. Uno dei soci impugnò il primo bilancio (quello dell'esercizio 2008) e l'impugnazione avvenne – come prescrive la legge – mediante notificazione di un atto di citazione. Detto atto di citazione fu consegnato all'ufficiale giudiziario in data 28 giugno 2010, ma venne notificato solo il giorno dopo (29 giugno 2010). La notifica avvenne insomma un giorno dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. La Corte di Appello di Napoli evidenzia come l'impugnazione sia un atto recettizio, che deve giungere al destinatario entro il termine previsto. Poiché nel caso di specie la notifica dell'impugnazione del primo bilancio giunse alla società il giorno dopo l'approvazione del secondo bilancio, l'Autorità giudiziaria napoletana ritiene l'impugnazione tardiva e i vizi del primo bilancio ormai incontestabili per effetto dell'approvazione del secondo bilancio, secondo quanto prescrive [l'articolo 2434-bis](#), cod. civ. Il socio cerca di argomentare nel senso della tempestività dell'impugnazione, asserendo che non sarebbe rilevante la data dell'approvazione del secondo bilancio, bensì quella successiva dell'iscrizione della delibera nel registro delle imprese. La Corte di Appello di Napoli, tuttavia, dà peso al dato testuale dell'articolo 2434-bis, comma 1, cod. civ. che si riferisce alla "approvazione" del bilancio, senza attribuire alcun rilievo alla successiva iscrizione della delibera nel registro delle imprese.

Con riguardo al termine per impugnare il bilancio, va fatta una precisazione. L'articolo 2434-bis, cod. civ. impedisce l'impugnazione del bilancio di un certo esercizio, una volta che è stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo. La disposizione non pare invece riguardare il caso in cui il primo bilancio venga impugnato prima dell'approvazione del secondo bilancio. Poiché la cadenza di approvazione dei bilanci è annuale, i soci interessati dispongono di un periodo di un anno per impugnare il bilancio. Se l'impugnazione viene effettuata entro il periodo di un anno, non si vedono ragioni per impedire al giudice di trattare detta impugnazione anche se nel frattempo viene approvato un nuovo bilancio. Un esempio può aiutare a comprendere. Si considerino queste possibili date:

⁶⁶ Corte di Appello di Napoli, 1° marzo 2016, in Riv. dir. impr., 2018, pag. 705 e ss., con nota di M. Lubrano di Scorpaniello.

1. 30 aprile 2021: approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020;
2. 30 marzo 2022: notificazione dell'atto di citazione avente a oggetto l'impugnazione del bilancio (relativo all'esercizio 2020);
3. 30 aprile 2022: approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.

Nell'esempio fatto, l'impugnazione è legittima, in quanto effettuata prima dell'approvazione del bilancio successivo e non può dunque essere dichiarata inammissibile dal giudice per intempestività.

A ben vedere, l'[articolo 2434-bis](#), cod. civ. concerne solo le impugnazioni per nullità (abbreviando, nei fatti, il termine da 3 anni a 1 anno), mentre non riguarda le impugnazioni per annullamento. Si consideri che il nostro Legislatore assegna termini diversi, per proporre impugnazione, a seconda che si tratti di nullità oppure annullamento:

1. nel caso di nullità, *“la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni dalla sua iscrizione o deposito nel Registro Imprese”* ([articolo 2379](#), comma 1, cod. civ.);
2. nel caso di annullabilità, invece, *“l'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di 90 giorni dalla data della deliberazione”* ([articolo 2377](#), comma 6, cod. civ.).

La questione è stata affrontata dal Tribunale di Milano⁶⁷. La delibera di approvazione del bilancio fu assunta il 15 febbraio 2016 e i soci di minoranza notificarono l'atto di citazione di impugnazione l'11 maggio 2016. Successivamente, nelle more del giudizio di impugnazione, fu approvato il bilancio relativo all'esercizio successivo. Secondo l'Autorità giudiziaria milanese l'approvazione di quest'ultimo bilancio non è idonea a rendere improcedibile la domanda concernente il precedente bilancio, in quanto essa è stata presentata tempestivamente, ossia prima dell'approvazione del bilancio successivo. Il Tribunale di Milano specifica che non è necessario impugnare il bilancio successivo, potendo l'azione degli impugnanti limitarsi alla contestazione del solo bilancio oggetto di impugnazione.

Rimane da comprendere se, all'esito della procedura di impugnazione, il bilancio annullato o dichiarato nullo debba essere approvato nuovamente dall'assemblea, e naturalmente – questa volta – nel rispetto di una procedura e di un contenuto legittimi. Di fronte all'annullamento della delibera, gli amministratori non possono rimanere inerti. Prevede difatti la legge che:

“l'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci e obbliga gli amministratori ... a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità” ([articolo 2377](#), comma 7, cod. civ.).

⁶⁷ Tribunale di Milano, 12 settembre 2019, in Giur. it., 2020, pag. 612 e ss., con nota di M. Di Sarli.

In giurisprudenza si è affermato che sussiste un obbligo, dopo la pronuncia di nullità del Tribunale, di approvare un nuovo bilancio, che tenga conto dei profili di invalidità evidenziati dal giudice. Secondo il Tribunale di Milano, questo obbligo investirebbe non solo il bilancio impugnato, ma anche i bilanci successivi, nella misura necessaria ad assicurare che i bilanci successivi riflettano la reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società⁶⁸.

L'arbitrabilità delle controversie in materia di bilancio

Le disposizioni di Legge sul bilancio hanno più obiettivi di tutela. Da un lato, esse servono agli amministratori della società e ai soci per avere contezza dell'andamento della società e per poter adottare le scelte migliori sul futuro nell'interesse della società medesima. Da un altro lato, le regole sulla formazione del bilancio servono ad assicurare la conoscibilità all'esterno delle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali della società. Sotto questo profilo, gli interessi tutelati sono ulteriori (e superiori) rispetto a quelli di amministratori e soci.

Più precisamente, solo mediante una corretta rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società si tutelano i terzi che instaurano rapporti con la società. In caso di bilanci non correttamente formati, i terzi potrebbero contrarre con la società con una falsa rappresentazione delle sue condizioni, correndo il rischio di non ottenere soddisfazione dei propri crediti. Ciò vale in particolare nella relazione della società con le banche, le quali hanno l'obbligo di verificare il merito creditizio dei clienti. La verifica del merito creditizio passa anche attraverso l'esame dei bilanci della società da finanziarsi, e dei suoi flussi di cassa. Ne consegue che le disposizioni di legge in materia di formazione del bilancio devono considerarsi imperative, in quanto sono poste anche a tutela degli interessi di terzi.

Ritenute imperative le disposizioni in tema di formazione del bilancio, la circostanza ha riflessi in tema di arbitrabilità delle relative controversie⁶⁹. Secondo difatti gli orientamenti della giurisprudenza, gli arbitri non possono conoscere delle controversie sulla redazione del bilancio trattandosi di diritti indisponibili. Giova ricordare che l'[articolo 34](#), comma 1, D.Lgs. 5/2003 (che disciplina l'arbitrato societario) prevede che:

⁶⁸ Tribunale di Milano, 12 settembre 2019, in Giur. it., 2020, pag. 612 e ss., con nota di M. Di Sarli.

⁶⁹ In tema di arbitrabilità delle impugnazioni di delibere assembleari aventi a oggetto il bilancio cfr. F. Corsi, "Arbitrato societario: è davvero impossibile lavare in famiglia i panni sporchi del bilancio?", in Giur. comm., 2016, II, pag. 741 e s.; E. Gabellini, "Arbitrabilità e diritti superindividuali: le delibere assembleari sul bilancio", in Giur. comm., 2017, II, pag. 565 e ss.; P. Montalenti, "Arbitrato societario e materie compromettibili", in Riv. arb., 2017, pag. 231 e ss..

“gli atti costitutivi delle società ... possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”.

Come si può notare, possono essere oggetto di procedimento arbitrale solo i diritti “disponibili”. Le regole di formazione del bilancio, per i motivi esposti sopra (esigenze di tutela dei terzi estranei alla società), vengono considerate come indisponibili e dunque non arbitrabili.

La Corte di Cassazione si è più volte espressa nel senso della non arbitrabilità delle controversie riguardanti l’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio. In particolare, in una pronuncia del 2019, la Cassazione ha affermato che non è compromettibile in arbitri la controversia avente a oggetto la delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, vertendo tale controversia su diritti indisponibili, strumentali alla tutela non solo dell’interesse dei soci, ma anche dei terzi⁷⁰ Questa decisione si riferiva alla documentazione prodotta dalla società per un aumento di capitale. Ai sensi dell’[articolo 2446](#), comma 1, cod. civ.:

“quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori ... devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società”.

La contestazione mossa dal socio di minoranza è che non fosse stata correttamente formata la situazione patrimoniale della società per l’aumento di capitale. Secondo la Corte di Cassazione la controversia non è compromettibile perché la relazione sulla situazione patrimoniale è da considerare alla stregua di un vero e proprio bilancio straordinario e deve essere redatta secondo i criteri legali dettati per il bilancio d’esercizio, in termini di verità, chiarezza e precisione, avendo la stessa finalità di misurazione del patrimonio sociale. Del resto, le regole sull’aumento del capitale sono strumentali non solo all’interesse dei soci, ma anche dei terzi. Nel caso di specie gli arbitri avevano erroneamente ritenuto che la controversia fosse arbitrabile e si erano pronunciati con lodo. La Corte di Cassazione rileva la nullità del lodo per difetto di *potestas iudicandi* degli arbitri: questi non avevano il potere di pronunciare un lodo su una materia sottratta alla loro competenza in quanto indisponibile.

Anche precedentemente la Corte di Cassazione aveva affermato che non è compromettibile la controversia avente a oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione⁷¹. Secondo la Cassazione, le norme

⁷⁰ Cassazione n. 14665/2019, in Giur. it., 2019, pag. 2484 e ss., con nota di P. C. Ruggieri.

⁷¹ Cassazione n. 20674/2016.

dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio a essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo e attengono, pertanto, a diritti indisponibili.